POLIZIA LOCALE ED ARRESTO IN FLAGRANZA FUORI DAL COMUNE DI APPARTENENZA

Carissimi,

mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: "Può l'operatore di polizia locale effettuare arresti fuori dal territorio del Comune di appartenenza?".

Orbene, una risposta esauriente a siffatta domanda è rinvenibile non soltanto nel dettato normativo di cui all'art. 57 c.p.p., ma anche in quello di cui all'art. 5 L. 65/1986.

Per semplicità espositiva, ricordo che ai sensi dell'art. 57 c.p.p., lett. b), sono ufficiali di polizia giudiziaria "*gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità*".

L'art. 5 della L. 65/1986, invece, dispone che "*Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia*

stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959
numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge".

Dalla lettura sistematica dei citati articoli discende che gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sebbene ricoprano funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare arresti fuori dal territorio del Comune di appartenenza, bensì solo all'interno del citato territorio.

Siffatto principio è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 35009/2015.

Con la decisione richiamata i giudici di legittimità, difatti, hanno ancora una volta pedissequamente applicato il quadro normativo di riferimento.

Nel caso di specie l'imputato, impiegato presso il Comando di Polizia Municipale di Ancona, dopo essere stato pedinato, era stato sorpreso presso la propria abitazione durante l'orario di lavoro - nonostante il suo ingresso al comando fosse stato previamente registrato tramite l'esibizione del badge da parte di un collega - ed arrestato – fuori del Comune di Ancona perché colto nella flagranza del reato di tentata truffa aggravata di cui all'art. 640,co II, c.p.

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale ricorreva per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Ancona aveva convalidato l'arresto eseguito nei suoi confronti, lamentando

l'inosservanza degli artt. 381 e 57 c.p.p., nonché dell'art. 5 L.65/1986.

In particolare, ciò di cui il ricorrente si doleva nell'atto di impugnazione è che l'arresto, qualificabile come "arresto facoltativo", era stato eseguito – a suo dire- da soggetti non legittimati, perché privi della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Tale asserto trovava la sua ragion d'essere nel fatto che la misura pre-cautelare personale gli era stata applicata da appartenenti al Corpo di Polizia locale di Ancona all'interno del territorio del Comune di Osimo; quindi, fuori dell'ambito territoriale entro il quale a questi avrebbe potuto essere riconosciuta la qualifica di cui agli art. 57 c.p.p. e 5 L. 65/1986.

Accogliendo il ricorso dell'imputato, la Suprema Corte **ha annullato senza rinvio** il provvedimento impugnato perché l'arresto "*non poteva essere convalidato proprio perché operato da soggetti non legittimati in violazione del c.d. principio di territorialità, dovendosi escludere che nel caso di specie possa ravvisarsi un'ipotesi di arresto in flagranza operato dalla Polizia Municipale di Ancona, nell'inseguire un soggetto, fuori del Comune di Ancona, subito dopo la commissione del reato perpetrato nel luogo di appartenenza degli Agenti della Polizia Municipale. L'arresto è infatti avvenuto fuori del territorio di Ancona, a seguito di un servizio di appostamento, iniziato in orario precedente alla consumazione, o meglio al tentativo di consumazione, della truffa aggravata, così qualificato il fatto dal giudice della convalida*".

Da ciò ne discende che la **qualifica** di agenti di polizia giudiziaria attribuita agli operatori di Polizia Locale è **spazio-temporalmente limitata**.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a differenza di coloro che appartengono ad altri corpi, possono rivestire siffatta qualifica solo quando sono in servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Tanto dovevo.

Avv. Massimo Biffa

Roma, 08 settembre 2015